

COMUNE DI VIMODRONE

Città Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 9/2018

ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI OPERE DA

IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,

STRAORDINARIA, INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMMOBILI,

IMPIANTI, PERTINENZE E AREE ESTERNE APPARTENENTI AL PATRIMONIO

COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 – CIG

729030994C

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 11 (undici) del mese di Giugno in Vimodrone

nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, avanti a me Dott. Vincenzo Marchianò,

Segretario Generale del Comune di Vimodrone, Marchianò Vincenzo rilasciata da

InfoCert dispositivo n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED], Pubblico Ufficiale

autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97

comma 4 lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica

presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si

trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra

loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. **Comune di Vimodrone**, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via

Battisti 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall'Arch. Carlo Tenconi, nato a [REDACTED]

[REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], firma digitale intestata a Tenconi Carlo

rilasciata da ArubaPEC id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata,

domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente

atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile

del Settore 6 – Regolazione e gestione del territorio, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 12 del 24/04/2018, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2. Paladino Costruzioni s.r.l., C.F. 07455410964, con sede legale in Seregno (MB),

Via Copenaghen n. 30/32, iscrizione alla Camera di Commercio di Milano Monza

Brianza Lodi, in persona del Sig. Antonino Paladino, nato a [REDACTED] il

[REDACTED], in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, firma

digitale intestata a Paladino Antonino, rilasciata da [REDACTED], n.

[REDACTED], valida sino al [REDACTED] e non revocata, come tale munito dei

necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore".

Detti comparetti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le

obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario

rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di

identità n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] e valida fino al [REDACTED] e

che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle Parti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione dei lavori di cui in oggetto e per fare ciò con determina registro generale n. 786 del 29/11/2017 ha approvato il progetto di servizio e ha stabilito di attivare una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 con criterio del prezzo più basso e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come

Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. 789 del 29/11/2017 l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato, in nome e per conto del Comune di Vimodrone utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con un unico operatore a condizione tutte fissate per l'esecuzione di opere da idraulico per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al Comune di Vimodrone e il Rup, dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n. 156 del 13/03/2018 ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e ha disposto l'aggiudicazione a favore della soc. Paladino Costruzioni s.r.l.;

e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 19/03/2018 giusta comunicazioni in atti;

f) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e il Rup

ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con esito positivo;

g) E' trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;

h) In ottemperanza all'articolo 26 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

i) Che il responsabile del procedimento ha accertato, ai sensi dell'articolo 31 comma 4 lettera 3) del D. Lgs. n. 50/2016, la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

j) Che l'Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti derivanti dagli Appalti Specifici;

k) Che la stipula del presente Accordo Quadro e dei suoi allegati non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'Appaltatore;

l) Che i singoli Contratti di esecuzione verranno stipulati a tutti gli effetti tra il Comune e l'Appaltatore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati;

m) Che l'Appaltatore dichiara di aver controllato la congruità e la completezza degli elaborati progettuali e che non sono stati riscontrati errori o manchevolezze di alcun genere e che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'oneri, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in

modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

n) Che l'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e di aver adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008, richiamate anche le modalità e i tempi della consegna medesima indicati nel Capitolato d'oneri;

o) Si è verificato che l'Appaltatore risulta iscritto nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. "White List") istituita presso la Prefettura competente per territorio, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1 comma 52 della Legge 06 novembre 2012 n. 190; ai sensi del comma 52 bis dello stesso articolo, l'iscrizione in tale elenco soddisfa i requisiti per la comunicazione/informazione antimafia liberatoria per l'esercizio della relativa attività e di attività diverse da quella per la quale è stata disposta l'iscrizione nel predetto elenco; ciò risulta appurato dal sito istituzionale della Prefettura di Monza e della Brianza.

p) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

q) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

r) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a

garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo

Quadro e dai Contratti di esecuzione applicativi;

s) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

1. nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

a) **Accordo quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati (Capitolato d'oneri, Elenco prezzi unitari, Piano di sicurezza e coordinamento di carattere generale, DUVRI, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

b) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale il Comune può utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;

c) **Appaltatore:** l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;

d) **Appalto/i Specifico/i o Contratto di esecuzione applicativo:** il Contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione dell'Ordine di esecuzione da parte dell'operatore economico, individuato quale aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

Una volta concluso l'Accordo Quadro, l'Appaltatore avrà quindi l'obbligo di effettuare i lavori, previa stipula con il Comune di singoli contratti di esecuzione applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro;

e) **Ordine di esecuzione:** il documento, disciplinato dal Capitolato d'oneri, inviato dal Comune all'appaltatore, con il quale il Comune medesima affida il singolo Appalto Specifico.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso la lettera di invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, anche se non tutti materialmente allegati: gli elaborati progettuali quali il Capitolato d'oneri, il PSC generale, il DUVRI, la Relazione tecnica e generale, l'Offerta dell'Appaltatore, il Computo metrico estimativo, l'Elenco prezzi e la Planimetria del territorio ove sono evidenziate gli immobili interessati.

3. Il presente Accordo Quadro è regolato:

a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 2016 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;

e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

4. I Contratti attuativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dagli allegati a quest'ultimo.

5. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei

Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo quadro e relativi allegati e/o con i Contratti attuativi, il Comune, da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Comune dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti attuativi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere da idraulico per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianto, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi allegati.

2. Il valore indicativo stimato dall'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro 315.000,00 (trecentoquindicimila/00), IVA esclusa. Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino alla soglia massima del venti per cento), il Comune considererà quest'ultimo come giunto a scadenza.

3. Il presente Accordo Quadro è concluso dall'Appaltatore aggiudicatario della procedura di cui in premessa, il quale con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti di esecuzione attuativi che si perfezionano

con la ricezione, da parte dello stesso, dell'Ordine di esecuzione inviato dal Comune, quale affidamento in favore dell'Appaltatore dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.

4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di esecuzione, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'oneri e nell'Ordine di esecuzione.

5. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, il Comune procede:

a. alla definizione dell'oggetto del Singolo Appalto, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati;

b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore dell'Appaltatore sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma;

c. all'invio dell'Ordine di esecuzione all'Appaltatore, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, e conseguente perfezionamento del Contratto di esecuzione.

Articolo 4

Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.

2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta del Comune da inviare all'Appaltatore via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto

alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.

3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli Appalti Specifici con la conclusione dei contratti applicativi.

Articolo 5

Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici

1. I corrispettivi di ciascuno Appalto Specifico verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'Elenco prezzi di progetto di cui al Capitolato d'oneri, ai quali verrà applicato, i quali rappresentano quindi un vincolo per l'Appaltatore.

2. Qualora nell'Elenco prezzi unitari di progetto non siano previsti alcuni prezzi si procede secondo quanto previsto nel Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente.

Articolo 6

Affidamento degli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato al Comune nel rispetto e alle condizioni stabilite nel presente atto e nel Capitolato d'oneri.

2. Nel contratto applicativo e nell'Ordine di esecuzione che verrà inviato all'Appaltatore affidatario dell'Appalto Specifico, dovranno essere indicati gli elementi previsti nel Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente. Affinché il contratto applicativo e l'Ordine di esecuzione possa produrre effetti, esso deve essere sottoscritto dal Comune e trasmesso all'Appaltatore attraverso PEC. Per effetto dell'Ordine di esecuzione, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire i lavori richiesti, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Appaltatore il quale, infatti, sarà

tenuto a svolgere le attività, effettuare i lavori solo a seguito della ricezione degli Ordini di esecuzione, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate. I singoli Contratti di esecuzione si concludono alla ricezione da parte dell'Appaltatore degli Ordini di esecuzione inviati dal Comune.

Articolo 7

Obbligazioni generali dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei lavori oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune esegue in corso d'esecuzione degli appalti specifici le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto degli appalti specifici siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'oneri, nell'Ordine di

esecuzione, ivi inclusi i rispettivi allegati.

4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'oneri i e nei relativi allegati; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di esecuzione, e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune assumendosene ogni relativa alea.

6. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di esecuzione secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità dei lavori alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di esecuzione;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli

relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla esecuzione dei lavori;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Comune tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

7. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione, eventualmente da svolgersi presso immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro o uso di questi; modalità e tempi dovranno comunque

essere concordati con il Comune nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d'oneri; peraltro, l'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali presso tali immobili o aree di cui sopra, gli stessi continueranno ad essere utilizzati dal personale del Comune e/o della scuola e/o da terzi. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune, della scuola e/o di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività in atto.

8. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Comune, dalla scuola e/o da terzi.

9. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli immobili di cui sopra nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

10. L'Appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di esecuzione; (b) prestare le attività nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di esecuzione stessi.

11. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le attività oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi.

12. Nel rispetto della normativa vigente, le attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione non sono affidati all'Appaltatore in via esclusiva, pertanto il Comune può affidare le stesse attività, anche a soggetti terzi, diversi dal

medesimo Appaltatore.

13. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

14. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, affidate.

Articolo 8

Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modifica e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli atti di gara;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 9

Verifica di conformità

1. Con riferimento al singolo Contratto di esecuzione il Comune procederà ad effettuare la verifica di conformità delle attività oggetto dell'Appalto Specifico per la

verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.

2. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione ove in relazione al singolo Contratto di esecuzione, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

Articolo 10

Importi dovuti e fatturazione

1. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è di euro 315.000,00 (trecentoquindicimila/00) oltre IVA e il ribasso economico offerto è del 50,90 (cinquantavirgolanovanta) per cento che sarà applicato all'Elenco prezzi unitari di progetto nell'ambito dei singoli contratti di esecuzione applicativi dei lavori da eseguire. I lavori oggetto dei contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro verranno liquidati in base a quanto previsto dal presente atto e dal Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente. Detto importo è comprensivo degli oneri interni della sicurezza che sono compresi nel listino prezzi di riferimento (le spese generali valutate nel 13,50 (tredicivirgolacinquanta) per cento compensano tutti gli aspetti relativi alla sicurezza con esclusione di quanto specificatamente previsto nei piani di sicurezza, dei progetti o dei contratti applicativi) nonché degli oneri esterni per la sicurezza che saranno specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI dei progetti o dei contratti applicativi se dovuti.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono

compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

4. Tali corrispettivi sono dovuti successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.

5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dal Comune il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Ordine di esecuzione cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa al Comune. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, comunicato dal Comune sarà inserito, a cura dell'Appaltatore, nelle fatture e dovrà essere indicato dal Comune nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di Contabilità del Comune e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

7. Ciascuna fattura corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni

normative vigenti.

8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

9. Rimane inteso che il Comune prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

10. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di esecuzione; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

11. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro

medesimo.

13. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di esecuzione e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC dal Comune.

14. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di esecuzione, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre nel presente atto.

15. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sul conto corrente

bancario n. [REDACTED] intestato all'Appaltatore presso il [REDACTED], IBAN [REDACTED].

16. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata al Comune la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Articolo 11

Disposizioni in materia di sicurezza

1. A fronte dell'oggetto e della tipologia dell'Accordo Quadro, della impossibilità di definire preventivamente nel numero e nella localizzazione le attività da eseguire in

quanto legate alle necessità che verranno evidenziate dal Comune nell'arco di tempo di vigenza dell'Accordo Quadro e conseguentemente l'entità dimensionale di ciascun cantiere che potrà concretamente essere installato per l'esecuzione di ogni singola attività/intervento, sono stati redatti un DUVRI ed un Piano di sicurezza e Coordinamento generale contenente le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza. Ad ogni contratto di esecuzione applicativo dell'Accordo Quadro sarà allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento Integrativo redatto dal Coordinatore della Sicurezza, se dovuto.

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di esecuzione applicativo e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la documentazione indicata nel Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente. A tal fine si richiama integralmente quanto previsto dall'articolo 37 del Capitolato d'oneri.

3. I costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, saranno quantificati dal Comune e indicati nei contratti di esecuzione, così come previsto dal Capitolato d'oneri cui si rinvia. L'Appaltatore a tal fine dichiara di accettare la quantificazione dei costi per la sicurezza contenuta nel Capitolato d'oneri che riporta una quantificazione pari a zero, fatta dal Coordinatore per la progettazione. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni contenute nel Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente.

Articolo 12

Penali

1. Per quanto concerne le penali, le parti danno atto che queste sono espressamente indicate nel Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente. Si precisa, in ogni caso, che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua

l'attività in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato d'oneri. In tal caso, il Comune applicherà all'Appaltatore le penali di cui sopra sino alla data in cui l'attività inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dal Comune.

3. In caso di contestazione dell'adempimento, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Il Comune potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. E' facoltà altresì del Comune compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10,00 (dieci/00) per cento del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per

inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 13

Garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dall'appaltatore nei confronti del Comune con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti di esecuzione l'Appaltatore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro 103.068,00 (centotremilasessantotto/00) rilasciata in data 26/03/2018 dalla Groupama Assicurazioni S.p.A., mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo, integrata mediante appendice di precisazione.

2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore del Comune, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo quadro.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune fermo restando quanto previsto

nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di esecuzione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di esecuzione.

6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte del Comune verso l'Appaltatore a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

7. Lo svincolo avverrà previa consegna da parte dell'Appaltatore al Garante dei certificati di verifica di conformità emessi dal Comune. Il Garante dovrà comunicare al Comune il valore dello svincolo.

8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta rispettivamente dal Comune.

9. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune ha facoltà di dichiarare risolta l'Accordo Quadro e, del pari, ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto di esecuzione derivante dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 14

Risoluzione

1. Il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di esecuzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.A.C.;

c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula

dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora l'Appaltatore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;

e) qualora l'Appaltatore, in esecuzione di un Appalto Specifico, esegua le attività, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato d'oneri;

f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Comune ai sensi del presente atto;

h) nei casi di cui agli articoli 9 (Verifica di conformità), 10 (Importi dovuti e fatturazione), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione del contratto), 23 (Piano di Prevenzione della Corruzione), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), e 26 (Danni, responsabilità civile) del presente atto;

i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel presente atto;

j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscono all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Comune deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di esecuzione

senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456

cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi

all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti
antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Inoltre il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di
cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la
propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative
all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.
317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. La risoluzione di cui al periodo
precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la
valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere
delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114 del 2014.

4. Il Comune, quando accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una
delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di esecuzione
tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione
degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore

a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di esecuzione, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di esecuzione, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di esecuzione, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecuzione che si protraggono oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato con PEC dal Comune per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di esecuzione e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di esecuzione, il Comune si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di esecuzione a partire dalla data in cui si

verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostaiva all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di esecuzione salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

8. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di esecuzione l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di esecuzione, il Comune avrà diritto di escludere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di esecuzione risolto/i. Ove l'esclusione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'appaltatore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Articolo 15

Recesso

1. Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di esecuzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di esecuzione.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle attività oggetto di Accordo Quadro, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di esecuzione, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, il Comune potrà altresì, recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di esecuzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Comune delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 16

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione.

Articolo 17

Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di esecuzione ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

5. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 18

Responsabile dell'Accordo Quadro

1. Il Responsabile dell'Accordo Quadro, nominato dall'Appaltatore, è il Sig. Andrea Paladino (Direttore Tecnico dell'Appaltatore).

2. Il Responsabile dell'Accordo Quadro è il referente responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato d'oneri.

3. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune.

Articolo 19

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di esecuzione, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di esecuzione.

Articolo 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per

iscritto l'Appaltatore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Comune, quest'ultimo fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di esecuzione recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le attività espletate.

Articolo 21

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Articolo 22

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Il Comune tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro.

3. Il Comune e l'Appaltatore acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio al Comune da parte del medesimo appaltatore, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione

dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet del Comune. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012; art. 32 L. n. 190/2012; art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Comune sezione "Amministrazione Trasparente".

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalini) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità

per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 23

Piano Prevenzione della Corruzione

1. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e il Comune.

2. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad operare nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune ai sensi della L. n. 190/2012.

3. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

Articolo 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da

comunicarsi all'Appaltatore con PEC i Contratti di esecuzione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 25

Subappalto

1. Considerato che all'atto dell'offerta l'Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 26

Danni e responsabilità civile

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n. IENC000125 emessa dalla AIG Europe Limited avente i massimali previsti nel Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 40 (quaranta) pagine a video, oltre ai seguenti allegati: il Capitolato d'oneri su n. 49 (quarantanove) pagine a video, il DUVRI su n. 15 (quindici) pagine a video, il Computo metrico estimativo su n. 53 (cinquantatre) pagine a video, l'Elenco prezzi su n. 171 (centosettantuno) pagine a video e la Planimetria su n. 1 (una) pagine a video, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D. Lgs. n.

50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- l'Arch. Carlo Tenconi, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata;

- il Sig. Antonino Paladino, in rappresentanza della soc. Paladino Costruzioni s.r.l., ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – Resp. Settore Tecnico – Arch. Carlo Tenconi (f.to in modalità elettronica)

Per la soc. Paladino Costruzioni s.r.l. – Sig. Antonino Paladino (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – Dott. Vincenzo Marchianò (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto Antonino Paladino, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della soc. Paladino Costruzioni s.r.l., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici), Articolo

5 (Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali dell'appaltatore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell'appaltatore), Articolo 9 (Verifica di conformità), Articolo 10 (Importi dovuti e fatturazione), Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzia); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Responsabile dell'Accordo Quadro), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Piano di Prevenzione della Corruzione), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Danni e responsabilità civile).

L'Appaltatore – soc. Paladino Costruzioni s.r.l. - Sig. Antonino Paladino (f.to in modalità elettronica)